

Accesso ad atti giudiziari

Ricorrente: ...

contro

Amministrazione Resistente: INPS di ...

FATTO

Il 17.10.2017,, in servizio presso la sede di INPS di con la qualifica di avvocato, inoltrava istanza di accesso all'Amministrazione resistente volta a prendere visione ed eventualmente a estrarre copia *“di tutti gli atti relativi ai trasferimenti, assegnazioni, distacchi e lavoro a distanza, in Regione e fuori Regione, concessi dal 2011 in poi in favore dei colleghi...”*

Le istanze in esame trovavano ragione nel fatto nel mancato accoglimento da parte dell'Amministrazione delle ripetute domande di trasferimento o assegnazione ad altra sede avanzate dalla e, dunque, su una presunta disparità di trattamento con i colleghi sopra indicati e al fine di tutelare la propria posizione anche davanti all'autorità giudiziaria.

Il 4.12.2017 l'Amministrazione trasmetteva i provvedimenti relativi ai trasferimenti richiesti dall'istante.

Il 12.12.2017 l'istante chiedeva all'Amministrazione di avere accesso a tutta la documentazione richiesta nella prima istanza in quanto quella trasmessa non consentiva di conoscere le motivazioni poste a fondamento dei singoli trasferimenti facendo riferimento ad atti preliminari agli stessi.

Il 22.12.2017 l'Amministrazione rigettava la richiesta relativa agli atti preliminari dei provvedimenti di trasferimento, invocando gli artt. 15, comma 2, lett. c) e 16, comma 1, lett. b) del regolamento di disciplina dell'accesso agli atti dell'INPS, approvato con determinazione presidenziale n. 366 del 2011.

In ragione di quanto sopra, la propone il 5 gennaio 2018 ricorso alla Commissione avverso i provvedimenti di diniego del 4.12.2017 e del 22.12.2017 rilevando che il mero rilascio dei provvedimenti conclusivi del procedimento di trasferimento oltre a non tener conto del fatto che l'istanza aveva ad oggetto tutti gli atti relativi ai suddetti trasferimenti e, dunque, anche di quelli posti a fondamento di essi, non consentiva alla ricorrente di conoscere le motivazioni poste a fondamento degli stessi.

In data 12/1/2018 l'Inps ha dedotto altresì che l'ostensione riguarda dati “supersensibili”.

Il 16/1/2018 la controinteressata Avv., attualmente in assegnazione temporanea presso l'Ufficio Legale Distrettuale di, in regime lavorativo di sussidiarietà in favore dell'Ufficio di, ha fatto pervenire controdeduzioni, facendo presente che la documentazione presentata contiene, tra l'altro, dati ed informazioni sia private attinenti alla persona ed alla famiglia, sia dati sensibili oggetto di tutela rafforzata.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto, in considerazione del fatto che, nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'istante, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990, con le limitazioni ivi stabilite.

Nel caso in questione l'interesse della ricorrente, ai fini della tutela dei propri interessi giuridici, è stato congruamente rappresentato e riposa nel diritto di difesa.

Non appare pertinente il richiamo dell'Istituto al regolamento, in quanto l'art. 15, comma 2, lett.c) esclude dall'accesso gli *“atti giudiziari, pareri legali, consulenze e relativa documentazione e corrispondenza, aventi ad oggetto attività di contenzioso, di precontenzioso o comunque una controversia potenziale...”*, mentre l'altra norma invocata riguarda *“le deliberazioni che riguardino la vita privata o la riservatezza...”*; nella fattispecie concreta, per converso, la ricorrente ha chiesto in via esclusiva di conoscere le motivazioni di ciascun atto di assegnazione/trasferimento indicate nella domanda dall'interessato.

Quanto ai rapporti tra diritto di accesso e tutela della privacy, dedotto peraltro, dall'Istituto solo in sede di memoria, l'equilibrio tra accesso e privacy è dato dal combinato disposto degli artt. 59 e 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, nr. 196 (c.d. Codice della privacy) e dalla previsione del comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990.

Segnatamente la Commissione osserva che quando l'accesso sia strumentale alla tutela di propri diritti ed interessi giuridici in un eventuale giudizio, come nella fattispecie concreta, l'accesso può essere negato in presenza dei c.d. dati supersensibili (stato di salute o vita sessuale), di cui all'art. 60 D. Lgs. 2003, n. 196.

Ma questa situazione va verificata in concreto, non potendo tutte le domande di trasferimento concernere dati supersensibili e per tale motivo la difesa dell'Istituto non è anche sul punto adeguata.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Inps a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 18 gennaio 2018)